

Legge regionale 17 ottobre 2007 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.